

Prefazione

I Romani, per cui il diritto era solo una codificazione di regole di opportunità sociale, avevano risolto il problema della legittima difesa con due delle loro regole realistiche: “*vim vi repellere naturaliter licet*” (per natura di cose deve essere lecito respingere la forza con forza) e chi si difende “*non habet staderam in manum*” (non ha la bilancia in mano) o, come dice un proverbio toscano, “i pugni non si danno a patti”. Espressione del sano concetto naturale “*mors tua, vita mea*”; come dire che tra la vita di chi aggredisce e la mia vita, questa vale senz'altro di più!

Principio accolto anche dal Vangelo in cui si legge che gli apostoli nell'Orto degli Ulivi erano tutti armati di pugnale, che San Pietro tagliò un orecchio ad un avversario e che essi non resistettero oltre perché Gesù disse “ragazzi, noi siamo dieci e loro cento, lasciate perdere perché chi di spada ferisce di spada perisce!”

Il comportamento umano di fronte ad una aggressione è il frutto di reazioni istintive animalesche, che è vano pensare di poter controllare con le leggi.

Le nostre origini animali ci hanno predisposti ad affrontare le situazioni di pericolo mediante l'attacco o la fuga, come avviene in ogni mammifero. Di fronte ad un pericolo il nostro corpo libera in pochi secondi le sue scorte di adrenalina (un ormone e un neurotrasmettitore) elevandone di 300 volte la presenza nel sangue; essa, per qualche decina di secondi, ci fa diventare degli uomini con il turbocompressore: aumenta il consumo di ossigeno, aumenta la pressione, aumenta il ritmo cardiaco, la pupilla si dilata, il volto diventa pallido perché il sangue affluisce ai muscoli, aumentano la forza muscolare e la velocità dei riflessi, non si sente il dolore.

Il cervello pensa solo a come salvarsi e non alle massime della Cassazione.

Quindi, solo un giurista pantofolaio può credere che sia possibile, a posteriori, giudicando le cose in poltrona, stabilire ciò che si doveva o non doveva fare.

Purtroppo giuristi (o filosofi o psicologi) pantofolai, che mai in vita loro hanno dovuto fare a pugni o sono stati coinvolti in una rissa da osteria, si sono messi a filosofeggiare su ciò che sia giusto ed ingiusto fare ed hanno concluso che la legittima difesa deve essere l'*extrema ratio*, che deve essere adeguata al male prevedibile, che deve essere adeguata ai mezzi a disposizione, ecc. ecc.: tutti bei concetti che però richiedono che l'agredito faccia una

valutazione della situazione che in genere non ha tempo e modo di fare e che poi un giudice valuti a sua volta questa valutazione, assolutamente non valutabile, stabilendo in base alla sua esperienza (in che cosa?) se l'agredito aveva pensato e reagito bene o male!

Va detto che i pericoli di una aggressione sono spesso largamente sottovalutati dalla giustizia.

Se si leggono le sentenze della Cassazione in materia di legittima difesa, ci si accorge che i giudici in molti casi hanno stabilito: che lo sparatore doveva accorgersi che il rapinatore aveva una pistola a salve; che egli si era già girato per andarsene e quindi non era più pericoloso; che non si può sparare ad una persona se questa vuol dare solo un pugno; che lo sparatore doveva attendere che l'aggressore fosse a meno di un passo prima di sparargli e così via, con analoghe amenità.

Per quanto mi risulta, mai, nella storia della giustizia italiana, è stata affidata ad un esperto di difesa personale una perizia per far valutare da un tecnico l'esistenza dell'effettiva situazione di pericolo.

I fatti che un esperto potrebbe portare a conoscenza dei giudici potrebbero essere, tanto per elencare i più significativi, i seguenti:

- che una persona disarmata può essere pericolosa quanto una persona armata; a parte l'esperto di arti marziali o di tecniche di combattimento, che sa benissimo come si può uccidere una persona con un solo colpo, le cronache giornalistiche sono piene di casi di persone uccise o gravemente ferite da un solo pugno; quindi, ogni tipo di aggressione fisica deve essere considerata potenzialmente pericolosa e l'agredito non può e non deve attendere il secondo colpo per decidere se l'aggressore abbia o meno studiato karate;
- che l'aggressore pratico di risse, per lo stesso identico motivo, sa benissimo che deve inabilitare l'avversario fin dal primo colpo e avvantaggiarsi del fattore sorpresa;
- che un aggressore apparentemente disarmato, può risultare armato quando è troppo tardi per reagire;
- che un'arma da punta o da taglio è pericolosa e mortale quanto un'arma da fuoco e che può essere lanciata con precisione a molti metri di distanza;
- che un aggressore munito di siringa è più pericoloso di quello munito di pistola perché la siringa viene facilmente occultata in una mano ed è sufficiente un graffio per procurare una malattia mortale e, nelle migliori delle ipotesi, alcuni mesi di angoscia;
- che un solo colpo di arma da fuoco non è affatto sufficiente per fermare con sicurezza un aggressore.

Al riguardo va detto che le polizie di molti Stati si sono poste il problema di qual è la distanza minima a cui occorre iniziare a reagire di fronte ad una possibile aggressione da parte di persona non armata con armi da fuoco, per evitare di essere prevenuti dall'avver-

sario, e la misura standard, ormai generalmente accettata, è che questa distanza di sicurezza è di ben sette metri.

Come si è giunti a stabilire questa misura è presto detto.

La scienza ha ormai perfettamente stabilito quali sono i tempi di reazione richiesti per compiere determinate operazioni, tempi molto diversi da soggetto a soggetto e variabili in rapporto allo stimolo, acustico o visivo, a cui si deve reagire.

Ad esempio, il calciatore che tira un rigore imprime una velocità di 120 km/h al pallone che raggiunge la linea di porta dopo 0,33 secondi. Il portiere, per fermarla vicino ad un palo, dovrebbe scattare con la stessa velocità di Carl Lewis! Se però si considera che egli spende 45 millisecondi per capire la direzione presa dalla palla e da 120 a 300 millisecondi per scattare nella direzione giusta, si conclude che egli, per superare i tre metri richiesti, dovrebbe scattare ad oltre 100 Km/h.

Nel campo del tiro con arma corta si è constatato che il tempo minimo per una persona allenatissima, munita di apposita fondina e pronta a ricevere il comando per estrarre l'arma e sparare il primo colpo è di 350 millesimi di secondo, tempo che scende a 250 millesimi se è il tiratore stesso a decidere quando deve sparare. Il tempo necessario invece ad una persona normale per percepire il pericolo, decidere di estrarre l'arma, riuscire ad estrarla e sparare è, nella migliore delle ipotesi (si tenga conto delle conseguenze dell'agitazione e dello scarso allenamento a manovre del genere), di un secondo e mezzo, di cui circa 300 millesimi spesi per iniziare la reazione.

Ciò comporta due conseguenze:

- che quando si punta la pistola contro un avversario, convinti di tenerlo a bada, questi (che non deve reagire, ma soltanto agire), se è abile, può fare in tempo ad estrarre un'arma ed a sparare entro il nostro tempo di reazione; se è troppo vicino a noi, può agevolmente afferrare o spostare il nostro braccio o la nostra arma, prima che noi si abbia reagito;
- che un avversario a sette metri di distanza che parte di scatto (4,5 m/s pari a circa 15 km/h, pari a 20 secondi sui 100 metri) per aggredire la vittima, riesce ad entrare in contatto fisico con lei in meno di 1,5 secondi e, quindi, prima che essa sia riuscita a portare a termine l'operazione di estrarre la propria arma e di sparare.

È per questo motivo che chi porta un'arma e prevede una situazione di possibile aggressione, dovrebbe iniziare a reagire (estrazione dell'arma e predisposizione allo sparo) quando l'avversario è ancora ad una certa distanza.

Si ripete però che è assurdo che il giudice pretenda di fare una propria personale valutazione della situazione, senza avere la necessaria esperienza e competenza.

Si corre il rischio che si basi su ciò che vede nei film in cui l'eroe viene massacrato a pugni e calci e poi si rialza vispo e allegro e seduce la prima donna a portata di mano!

È chiaro che il problema è stato affrontato dal diritto canonico e dai trattati di morale in modo troppo astratto, quasi surreale.

Si pensi a come era già stato saggio il legislatore tedesco del 1871 che aveva scritto (art. 53 StGb tuttora in vigore): *Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura.*

Oppure il legislatore austriaco: (Art. 3 StGb): *È lecito difendersi se ciò è necessario per respingere una aggressione illecita contro sé od altri, in atto o imminente, alla vita, alla salute, alla integrità fisica o al patrimonio.*

O quello svizzero (Art. 15 StGb): *Chi è ingiustamente aggredito o minacciato di imminente aggressione può respingere l'aggressione in modo adeguato alle circostanze.*

Come dire: difendetevi pure, ma non strafate!

Essi avevano capito perfettamente che nella legittima difesa bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima e non di elucubrazioni mentali sulla morale o sulla filosofia. Quelle elucubrazioni che hanno portato i nostri interpreti a dubitare che si possa uccidere per salvare beni patrimoniali di valore e a sostenere che uno deve veder sparire i sacrifici di una vita pur di non far del male ad un delinquente.

Sono quindi lieto di presentare questo testo dell'avvocatessa Paola Ghirardelli la quale ha esposto l'argomento della legittima difesa non solo nel suo aspetto normativo e giurisprudenziale, ma ne ha approfondito le matrici storico-culturali ed ha trattato con vasta cultura gli aspetti psicologici e medici coinvolti in una aggressione ed essenziali per capire e valutare il comportamento dell'aggredito.

Proprio ciò che occorre per aiutare i giudici a comprendere problematiche di fuori delle loro esperienze.

Dott. Edoardo Mori
(Magistrato)